REGOLAMENTO (CEE) N. 970/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1969

che modifica il regolamento n. 1052/67/CEE per quanto concerne i titoli di esonero dal prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE, relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del succitato regolamento n. 169/67/CEE, la restituzione alla produzione viene fissata in base al prelievo riscosso all'importazione degli oli nei due mesi immediatamente precedenti quello durante il quale la restituzione stessa viene applicata ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 1052/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, relativo alle modalità d'applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 711/69 (6), dispone che, allorché uno Stato membro concede la restituzione sotto forma di esonero dal prelievo, l'autorità competente rilascia un titolo di esonero dal prelievo medesimo sino a concorrenza della somma dovuta all'interessato per una successiva importazione d'olio ; che tale titolo è valido sino allo scadere dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio ;

considerando che, dall'inizio della campagna di commercializzazione 1968/1969, il livello dei prelievi all'importazione di olio d'oliva è notevolmente diminuito rispetto a quello registrato nella precedente campagna di commercializzazione ; che pertanto i titoli di esonero dal prelievo rilasciati sino alla fine del 1968 danno diritto ad importazioni d'olio d'oliva superiori ai quantitativi che sono stati utilizzati dagli interessati ; che è quindi opportuno rendere possibile la proroga di validità di detti titoli, onde consentirne la completa utilizzazione ;

considerando che tuttavia la proroga della validità dei titoli potrebbe risultare insufficiente per ovviare completamente alle difficoltà di taluni operatori ; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di concedere la restituzione sotto forma di versamento in denaro, dietro presentazione dei titoli suddetti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il regolamento n. 1052/67/CEE è completato dal seguente articolo 5 bis :

« *Articolo 5 bis*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, su domanda degli interessati il periodo di validità dei titoli di esonero dal prelievo, validi alla data del 16 maggio 1969 e che scadono prima del 1° dicembre 1969, è prolungato fino allo spirare del diciassettesimo mese successivo a quello del loro rilascio.

2. Tuttavia, previa presentazione dei certificati di cui al paragrafo 1, e durante il loro periodo

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.
(5) GU n. 315 del 28. 12. 1967, pag. 10.
(6) GU n. L 93 del 18. 4. 1969, pag. 26.

di validità, gli Stati membri possono corrispondere in danaro l'importo delle restituzioni concesse sotto forma di esonero dal prelievo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 971/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1969

che modifica il regolamento n. 173/66/CEE e il regolamento (CEE) n. 911/68 per quanto riguarda la fissazione dei prelievi per l'olio d'oliva e l'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 8 e l'articolo 9,

considerando che in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 173/66/CEE, del 7 novembre 1966, che determina il prezzo cif e il prezzo franco frontiera degli oli di oliva che non hanno subito un processo di raffinazione e fissa i prelievi applicabili a questi prodotti (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/69 (5), e in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/69 (7), i prelievi all'importazione di olio d'oliva e l'integrazione per i semi oleosi sono fissati una volta alla settimana e sono applicabili dal lunedì alla domenica successiva ;

considerando che l'obbligo di applicare ogni lunedì i prelievi e l'integrazione impone che la loro fissazione abbia luogo a date stabilite, anche se la situazione di mercato non lo richieda ; che è opportuno, di conseguenza, adottare la regola secondo la quale i prelievi e l'integrazione devono essere fissati ogni qual volta ciò si rende necessario tenuto conto delle variazioni dei dati che servono di base per il loro calcolo ;

considerando che è tuttavia opportuno adottare un criterio relativo alla frequenza minima delle fissazioni ; che sembra sufficiente che un prelievo ed un'integrazione siano applicati almeno una volta alla settimana ;

considerando che, date le modifiche apportate al regime di fissazione dell'integrazione, è necessario, al fine di evitare ogni speculazione, precisare talune modalità per il deposito delle domande di fissazione anticipata dell'integrazione ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3482/66.
(5) GU n. L 45 del 22. 2. 1969, pag. 9.
(6) GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 8.
(7) GU n. L 63 del 14. 3. 1969, pag. 21.